



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

**VISTO** l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*";

**VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 26 maggio 2023;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTI** gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato "Testo Unico" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

**VISTO** il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*";

**VISTA** la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*";

**VISTA** l'istanza prot. n. COST/DTi/IAI/2021/0404 del 18 maggio 2021 (prot. MiSE n. 0016042 del 21 maggio 2021) con la quale la Società Gasdotti Italia S.p.A. (nel seguito: S.G.I.) ha chiesto alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del



Ministero dello sviluppo economico (ora Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione e all'esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dell'opera denominata "Gasdotto Lucera-San Paolo di Civitate, DN 300 (12)", DP 75 bar e opere connesse" compresa la realizzazione di impianti e infrastrutture accessorie, indispensabili all'esercizio dell'opera stessa;

**VISTA** la dichiarazione allegata all'istanza prot. n. COST/DTi/IAI/2021/0404 del 18 maggio 2021, con la quale S.G.I. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a euro 5.000.000,00 (5 milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110, art.1, della legge n. 239/2004;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione, con nota prot. MiSE n. 0017517 del 3 giugno 2021, ha trasmesso, per il tramite della società S.G.I, il testo dell'avviso al pubblico dell'avvio del procedimento ai fini della sua pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni di Foggia, Lucera, Apricena, San Severo, San Paolo di Civitate, per la durata di 20 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 04 giugno 2021 e che, inoltre, detto avviso è stato pubblicato, in pari data, sul quotidiano Nazionale "Italia Oggi" e sul quotidiano locale "Il Mattino di Foggia e provincia" e sul sito informatico della Regione Puglia;

**PRESO ATTO** che l'opera interessa, in Regione Puglia, i Comuni di Foggia, Lucera, Apricena, San Severo, San Paolo di Civitate in provincia di Foggia;

**PRESO ATTO** che il progetto prevede:

- la realizzazione di un gasdotto di 1a specie, con pressione di progetto (DP) pari a 75 bar per una lunghezza complessiva di circa 93 km che, partendo in territorio comunale di Lucera dal collegamento al metanodotto regionale S.G.I. esistente "Reggente-Chieuti DN 200 (8)", si sviluppa in n. 4 tratti dapprima in direzione est verso Foggia, poi in direzione nord in parallelo all'autostrada A14 fino al territorio comunale di Apricena, ed infine verso ovest, in territorio comunale di San Paolo Civitate, ricollegandosi al metanodotto nazionale S.G.I. esistente "Larino-Chieti-Reggente DN 300 (12)".
- la realizzazione, oltre ai quattro tratti della linea principale aventi diametro DN 300 (12"), che si sviluppano per circa 70 km, di n. 3 bretelle aventi diametro DN 100 (4"), DP 75 bar, di lunghezza complessiva pari a circa 23 km, nonché di punti di intercettazione e di n. 4 impianti di lancio e ricevimento pig;

**CONSIDERATO** che lo scopo dell'opera è assicurare il collegamento e la fornitura di gas naturale del bacino d'utenza della zona della Capitanata (settore settentrionale della Regione Puglia), definendo un anello che completi la magliatura della rete conferendo maggiore flessibilità nella gestione operativa dell'intera rete S.G.I., anche con flussi bidirezionali.



**CONSIDERATO** che la realizzazione dell'opera consentirà di mettere in sicurezza la rete S.G.I. e di garantire gli allacciamenti legati agli sviluppi del mercato dell'area, quali:

- progetti di up-grade a biometano di impianti biogas in esercizio;
- nuovi progetti di impianti biometano (utilizzo di scarti agricoli o FORSU);
- stazioni di distribuzione carburanti per autotrazione esistenti;
- piccoli e medi impianti produttivi

**CONSIDERATO** che, con Decreto direttoriale prot. 75 del 27 maggio 2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali di questo Ministero, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto, subordinando lo stesso al rispetto di alcune condizioni ambientali.

**CONSIDERATO** che con istanza prot. n. PERM.LNu.LNu.2022.0561 del 07 luglio 2022 (prot. MiSE n. 0021448 del 07 luglio 2022), la Società S.G.I. ha trasmesso a questo Ufficio le integrazioni e modifiche al progetto presentato in data 18 maggio 2022 (istanza prot. n. COST/DTi/IAI/2021/0404 - prot. MiSE n. 0016042 del 21 maggio 2021), nonché la relativa documentazione tecnica a corredo, completando così l'invio della documentazione necessaria allo svolgimento del procedimento e specificando che la stessa recepisce le modifiche emerse durante il procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (Assoggettabilità a V.I.A.).

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione, con note prot. n. 17515 del 3 giugno 2021 e prot. n. 28295 del 9 settembre 2022, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001, ha rispettivamente dato avvio al procedimento autorizzativo ed indetto una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

**CONSIDERATO** che in applicazione dell'articolo 14-bis, la conferenza decisoria è stata indetta in forma semplificata e in modalità asincrona e che con le suddette note prot. n. 17515 del 3 giugno 2021 e prot. n. 28295 del 9 settembre 2022, è stato comunicato alle Amministrazioni e agli Enti chiamati ad esprimere il proprio parere, che copia della documentazione relativa al progetto, comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici, era disponibile su un link attivato all'uopo da questo Ministero;

**VISTA** la nota prot. r-puglia/AOO\_145-27/01/2023/82 del 27 gennaio 2023 con la quale il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, rappresentando la necessità del proprio coinvolgimento nella conferenza di servizi in oggetto, ha richiesto l'osservanza di alcune prescrizioni per rendere compatibile la proposta progettuale con la norma paesaggistica regionale;

**VISTE** la nota PERM.LNu.Sca.2023.0091 del 3 febbraio 2023 con la quale la società S.G.I. ha trasmesso le integrazioni progettuali volte ad ottemperare alle suddette prescrizioni del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia e la successiva nota di questo Dicastero, prot. n. 5623 del 20.02.2023 con la quale veniva richiesto al succitato Dipartimento di pronunciarsi sulle integrazioni medesime;



**DATO ATTO** che le suddette integrazioni progettuali sono state altresì rese disponibili da questo Dicastero a tutti gli enti e le Amministrazioni invitati a partecipare alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, tramite apposito link contenuto nella nota prot. n. 40683 del 17 marzo 2023, di seguito indicata;

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento autorizzativo avviato con la nota prot. n. 17515 del 3 giugno 2021 sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*);

**VISTA** la nota prot. n. 40683 del 17 marzo 2023, con la quale questa Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza, elencando dettagliatamente i pareri, gli assensi e i nulla osta rilasciati dagli enti e dalle amministrazioni coinvolti per quanto di competenza ed ha invitato altresì l'Amministrazione Regionale ad esprimere il proprio Atto di Intesa, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 964 del 10/07/2023 con la quale la Regione Puglia ha rilasciato l' Atto di Intesa ai sensi del comma 5 dell'articolo 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;

**VISTI** altresì i pareri acquisiti nell'ambito del procedimento di rilascio dell'intesa regionale dalle amministrazioni competenti, alcuni con prescrizioni, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. È approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "*Gasdotto Lucera-San Paolo di Civitate, DN 300 (12)*", *DP 75 bar e opere connesse*" della Società S.G.I. S.p.A., depositato presso la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
2. Il suddetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle planimetrie catastali aggiornate con istanza prot. PERM.LNu.LNu.2022.0561 del 07 luglio 2022;

### **Articolo 2**

1. È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato dalla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art.14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

### **Articolo 3**



1. È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

#### **Articolo 4**

1. È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'art. 1.

#### **Articolo 5**

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinqüies*, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

#### **Articolo 6**

1. È fatto obbligo alla Società S.G.I. S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata negli Allegati. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nei suddetti Allegati, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.
2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società S.G.I. S.p.A. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica– Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.

#### **Articolo 7**

1. I lavori in progetto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni due e cinque dalla data del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott.ssa Marilena Barbaro)